

DELIBERAZIONE 7 NOVEMBRE 2013
498/2013/E/EEL

**INTIMAZIONE AD ADEMPIERE AD OBBLIGHI INFORMATIVI, IN MATERIA DI
INSTALLAZIONE DI MISURATORI ELETTRONICI PRESSO PUNTI DI PRELIEVO IN BASSA
TENSIONE**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 7 novembre 2013

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) del 18 dicembre 2006, n. 292/06 (di seguito: deliberazione 292/06) e, in particolare, l'Allegato A, come successivamente integrato e modificato, recante "Direttive per l'installazione di misuratori elettronici di energia elettrica predisposti per la telegestione per i punti di prelievo in bassa tensione" (di seguito: direttiva misuratori elettronici);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2007, n. 333/07, come successivamente modificato e integrato;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell'Autorità 23 giugno 2008, GOP 35/08;
- la deliberazione dell'Autorità 7 novembre 2013, 497/2013/R/EEL (di seguito: deliberazione 497/2013/R/EEL)

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione 292/06, l'Autorità ha:
 - approvato le direttive per l'installazione di misuratori elettronici di energia elettrica caratterizzati da requisiti funzionali minimi (di seguito: misuratori a requisiti), predisposti per la telegestione per i punti di prelievo in bassa tensione;
 - stabilito, al comma 10.1, che i soggetti responsabili del servizio di misura abbiano l'obbligo di comunicare annualmente all'Autorità, a partire dal 2009, tra gli altri, i dati relativi al numero totale di punti di prelievo in bassa tensione attivi, al numero dei medesimi punti dotati di misuratori a requisiti e messi in servizio;

- ai sensi dell'articolo 8, della direttiva misuratori elettronici, è stato introdotto l'obbligo, per le imprese distributrici, di installare sui punti di prelievo in bassa tensione misuratori elettronici a requisiti, secondo il programma temporale ivi stabilito;
- in particolare, con riferimento all'anno 2010, per i punti di prelievo con potenza disponibile:
 - inferiore o uguale a 55 kW, devono essere installati misuratori sul 90% del numero totale dei punti di prelievo;
 - superiore a 55 kW, devono essere installati misuratori sul 100% del numero totale dei punti di prelievo;
- l'articolo 40, del TIT disciplina la perequazione dei ricavi del servizio di misura per i punti di prelievo in bassa tensione (di seguito: perequazione misura), prevedendo in tale ambito un meccanismo sia di penalizzazione sia sanzionatorio, da applicarsi a ciascuna impresa di distribuzione, a partire dall'anno 2008, in relazione al grado di assolvimento degli obblighi di installazione dei misuratori a requisiti previsti dalla direttiva misuratori elettronici;
- in particolare, in relazione al grado di assolvimento degli obblighi di installazione, di cui all'articolo 8, della direttiva misuratori elettronici:
 - in caso di inadempienza inferiore al 50% delle soglie ivi indicate, l'applicazione di una penale incidente sulla determinazione dell'ammontare di perequazione misura (articolo 40, comma 1);
 - in caso di inottemperanza superiore al 50%, l'avvio di un procedimento sanzionatorio per l'inadempienza eccedente la quota oggetto di penale (articolo 40, comma 2);
- ne consegue che l'obbligo informativo, di cui al comma 10.1, della direttiva misuratori elettronici è, tra l'altro, funzionale alla valutazione di cui al precedente alinea;
- nell'ambito della determinazione dell'ammontare di perequazione misura per l'anno 2010, approvata con deliberazione 497/2013/R/EEL, è emerso che 13 imprese distributrici di energia elettrica, indicate nell'Allegato A al presente provvedimento, non hanno comunicato il numero dei misuratori elettronici a requisiti, previsti dalla direttiva misuratori elettronici, installati al 31 dicembre 2010;
- perdura l'interesse a ottenere tali dati al fine di verificare il grado di installazione dei misuratori elettronici di energia elettrica predisposti per la telegestione per i punti di prelievo in bassa tensione;
- sia, pertanto, necessario intimare alle predette imprese di fornire le informazioni richieste nel prospetto riportato nell'Allegato B al presente provvedimento, avvertendo che, in caso di rifiuto, omissione o ritardo nel fornire le informazioni richieste, saranno avviati procedimenti per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, secondo l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95

DELIBERA

1. di intimare, alle imprese distributrici di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di fornire, alla Direzione Infrastrutture,

Unbundling e Certificazione, entro e non oltre il 31 dicembre 2013, le informazioni di cui al prospetto riportato nell'Allegato B, anch'esso parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, avvertendo che, in caso di rifiuto, omissione o ritardo nel fornire le informazioni richieste, saranno avviati procedimenti per l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie, secondo l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;

2. di comunicare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, alle imprese distributrici di cui all'Allegato A al presente provvedimento;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

7 novembre 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni